



Modello di organizzazione gestione e controllo

Parte Generale

Rev. 03 - 2022
Starmed Srl

D.Lgs. 231/2001

Sommario

1 Descrizione del quadro normativo.....	2
1.1 Introduzione.....	2
1.2 Le sanzioni applicabili a carico dell’Ente.....	3
1.3 I Reati Presupposto.....	5
1.4 Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.....	15
2 Adozione del Modello da parte di STARMED s.r.l.....	16
2.1 Obiettivi perseguiti dalla STARMED s.r.l. con l’adozione del Modello	16
2.2 Sistema di e governance della STARMED s.r.l.....	17
3 Funzione del Modello	20
3.1 Il Modello della STARMED s.r.l.....	20
3.2 Attività preparatoria del Modello.....	21
3.3 Approvazione del Modello e suo recepimento.....	22
4 L’Organismo di Vigilanza.....	23
4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza.....	23
4.2 Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell’OdV.....	24
4.3 Funzioni e poteri dell’OdV.....	24
4.4 Funzioni dell’OdV: autonomia nei confronti degli organi societari.....	26
4.5 Flussi informativi nei confronti dell’OdV.....	26
5 Selezione e formazione.....	27
5.1 Selezione del personale.....	27
5.2 Attività di formazione.....	28
6 Il codice etico di STARMED s.r.l.....	29
7 Il codice sanzionatorio di STARMED s.r.l.....	30

1 Descrizione del quadro normativo

1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i cd. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (cd. “Reati Presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Il **primo criterio** fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell’**interesse o a vantaggio** dell’ente: ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo.

L’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il **secondo criterio fondamentale d’imputazione** è costituito dal **tipo di soggetti autori del reato**, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente.

Tali soggetti, come sopra già accennato, infatti possono essere:

- **soggetti in posizione apicale** (quali, ad es., il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente);
- **soggetti subalterni**, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto, inoltre, si configura **anche in relazione ai reati commessi all'estero dall'ente**, alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- l'ente ha la propria sede principale in Italia;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;
- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).

1.2 Le sanzioni applicabili a carico dell'Ente

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati Presupposto, sono:

- **sanzione pecuniaria**: si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti, determinata attraverso un sistema basato su “quote” (sistema sanzionatorio c.d. bifasico) in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi.

Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

- **sanzioni interdittive:**

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

1. la Società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);
2. la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.

- **confisca** (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato);

- **pubblicazione della sentenza** che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva;
- **misure cautelari**: il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora:
 1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente;
 2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

1.3 I Reati Presupposto

I reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, per i quali si applica la disciplina in esame, sono di seguito elencati in base all'elenco vigente al momento di redazione del presente modello, pertanto l'elencazione deve considerarsi di massima e non esaustiva:

1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture - art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24bis del D.Lgs. n. 231/2001:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3) Delitti di criminalità organizzata - art. 24ter del D.Lgs. n. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso

d'ufficio – art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001:

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

5) Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25bis del D.Lgs. n. 231/2001:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6) Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7) Reati societari- art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25-*quater* del D.Lgs.

n. 231/2001:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqües* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinqües*.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinqües*.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25-*quater*.1 del D.Lgs. n. 231/2001:

prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-*bis* c.p.

10) Delitti contro la personalità individuale - art. 25-*quinqües* del D.Lgs. n. 231/2001:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

11) Reati di abuso di mercato - art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001: relativo alle fattispecie delittuose e agli illeciti amministrativi:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

12) Art. 187-quinquies T.U.F.

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

13) Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001: prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)
- commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001:

- ricettazione (art. 648 c.p.);

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001:

relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).

16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001: riguarda il delitto di cui all'art 377-bis c.p. ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria").

17) Reati ambientali - art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 *quaterdecies* c.p.
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

18) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25 – *duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

19) Razzismo e Xenofobia - art. 25 – *terdecies* del D.Lgs. n. 231/2001:

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 *bis* c.p.
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 *bis* c.p.);

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - art. 25 – *quaterdecies* del D.Lgs. n. 231/2001:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

21) Reati tributari - Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, riferimenti giurisprudenza e circolare Gdf (collegamento con altri reati presupposto):

- Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. In particolare:
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

22) Contrabbando: Art. 25- sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-
quater DPR n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

23) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) - art. 12, L. n. 9/2013:

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

24) Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)

25) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001:

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 -ter c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (art. 25-octies.1 comma 2)

26) Delitti contro il patrimonio culturale: art. 25-septiesdecies

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

27) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici: art. 25-duodevicies

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

1.4 Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una **forma specifica di esonero da detta responsabilità** qualora l'Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto.

La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la *"colpa di organizzazione"* dell'Ente a far venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

All'assemblea dei soci compete l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), nonché la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi della successiva lett. b).

Il Decreto indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità.

In particolare, l'Ente va esente da pena se prova (onere probatorio) per reati commessi da apicali:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei (di seguito il "Modello") a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza");
- che le persone che hanno commesso il reato l'abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Diversamente, l'Ente va esente da pena per reati commessi da sottoposti quando la Pubblica accusa non dimostra *a contrariis* le caratteristiche sopra indicate.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

2 Adozione del Modello da parte di STARMED s.r.l.

La società STARMED s.r.l. con sede in Teramo (TE), Via Pepe n.8, società iscritta presso la CCIAA di Teramo, n. REA TE-156795, C.F. 01831720675, PEC: starmedsrl@pec.it, svolge principalmente l'attività di commercio di articoli medicali ed ortopedici.

2.1 Obiettivi perseguiti dalla STARMED s.r.l. con l'adozione del Modello

La **STARMED s.r.l.** sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – al di là delle prescrizioni del decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della **STARMED s.r.l.** affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

STARMED s.r.l. ritiene inoltre che sia necessario adottare una struttura organizzativa adeguata alle dimensioni e caratteristiche della società, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi posti a carico dell'imprenditori dal nuovo articolo 2086 del Codice Civile, nello specifico l'obbligo di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche

in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.


Il suddetto Modello è stato predisposto dalla La **STARMED s.r.l.** tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, anche le linee guida elaborate in materia da Confindustria.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'assemblea dei soci, nell'adottare il suddetto Modello, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche l'"OdV") l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 Sistema di governance della STARMED s.r.l.

Il modello di governance della STARMED s.r.l. è strutturato in modo tale da assicurare e garantire alla Società la massima efficienza ed efficacia operativa.

La STARMED s.r.l. vede in carica un amministratore unico e un revisore legale.



Viene di seguito riportato l'organigramma aziendale:

Si fa inoltre presente che la STARMED s.r.l ha affidato, tramite contratto di service, alla società controllante ANTICA RISERVA s.r.l. SOC. UNIPERSONALE, l'incarico di svolgere l'attività di gestione riguardante i servizi amministrativi e commerciali di seguito indicati:

- Tesoreria: rapporti con referenti bancari (anche apicali) gestione conti correnti, fidi, aperture di credito, finanziamenti, carte di credito, conti anticipi.
- Amministrazione: gestione e aggiornamento prima nota, fatture clienti, fatturazione verso PA, bonifici, ri.ba, F24, conti anticipi, recupero crediti vs. clienti, gestione incassi, gestione scadenziario fornitori, tenuta contabilità Iva e generale.
- Front Office: Gestione Telefonate in ingresso- gestione della posta
- Gestione del personale (dipendenti e agenti) e dei rapporti con il consulente del lavoro;
- Assunzioni, buste paga, polizze dipendenti, sicurezza sul lavoro.
- certificazioni, ritenute d'acconto, predisposizione contratti e conteggi provvigioni agenti, calcolo e pagamento ENASARCO.
- Mezzi Aziendali supporto per acquisti, finanziamenti, leasing, immatricolazioni, noleggi, assegnazioni mezzi ai dipendenti, supporto per manutenzioni.
- Rapporti con principali enti: INPS-INAIL-ENASARCO-AGENZIA DELLE ENTRATE-
- Gestione contratti fornitori di prodotti finiti per la vendita e fornitori di servizi.
- Gestione contratti clienti; gestione provvigioni da clienti controllo correttezza conteggi.
- Rapporti con Commercialista esterno, con Legali, con Notai per la gestione generale delle attività aziendali- societarie (costituzione società, modifica oggetto sociale, trasferimenti sede legale, cessione quote societarie, ecc..)
- Segretaria di direzione: coordinamento del lavoro d'ufficio, assistenza al personale, organizzazione e gestione dell'ufficio, risoluzione di problemi tecnici e di comunicazione, rapporti con fornitori di servizi, supervisione di attività amministrative e commerciali.
- Amministrazione: fatture clienti, fatturazione verso PA, recupero crediti vs. clienti.
- Magazzino: imballaggio, predisposizione e gestione delle spedizioni, predisposizione documenti di trasporto merce, controllo merce in entrata ed in uscita, gestione conto deposito presso clienti, inventari di magazzino.
- Controllo ordini in entrata e in uscita
- Elaborazione offerte clienti
- Gestione certificazione ISO 9001- Qualità
- Congressi: comunicazioni amministrative, iscrizione congressi, prenotazioni e organizzazione viaggi e soggiorni.
- Invio statistiche di vendita, confronto e analisi vendite
- Front Office: Gestione Telefonate in ingresso- gestione della posta

- Amministrazione: fatture clienti, fatturazione verso PA, recupero crediti vs. clienti, gestione incassi
- Magazzino: imballaggio, predisposizione e gestione delle spedizioni, predisposizione documenti di trasporto merce, controllo merce in entrata ed in uscita, gestione conto deposito presso clienti, inventari di magazzino.
- Congressi: comunicazioni amministrazioni, iscrizione congressi, prenotazioni e organizzazione viaggi e soggiorni.
- Front Office: Gestione Telefonate in ingresso- gestione della posta
- Rimborsi spese dipendenti: verifica corrispondenza giustificativi di spesa e richieste rimborsi.
- Rapporti con fornitori Auto noleggio lungo termine: gestione contrattualistica e servizi vari
- Tenuta della contabilità ordinaria, registrazione in contabilità delle operazioni di ordinaria amministrazione (fatturazione attiva e passiva, banche, adempimenti fiscali e tributari)
- Ufficio Gare: Ricerca offerte e gare d'appalto, analisi della natura di un bando/concorso, gestione e predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alle gare bandite dalle Stazioni Appaltanti, per accordi quadro, procedure negoziate, ecc. Valutazione della conformità delle gare e dei bandi rispetto alle caratteristiche tecniche ed economiche dell'azienda. Gestione di procedure telematiche di acquisto prodotti da parte delle Pubblica Amministrazione (MEPA). Predisposizione di offerte a seguito di richieste sotto soglia o affidamenti diretti. Ottenimento Rating di legalità e altri requisiti premiali per partecipazione a gare d'appalto.
- Amministrazione-Controllo di gestione: predisposizione di report mensili e periodici -analisi andamenti fatturato- incassato - analisi dei debiti e dei crediti (commerciali e finanziari) e loro evoluzione. Analisi e rendicontazione della situazione economico/finanziaria. Analisi finanziamenti.
- Predisposizione progetti di finanza agevolata per ottenimento contributi e finanziamenti pubblici, regionali, europei.
- Rapporti commerciali con clienti Esteri: gestione della contrattualistica, listini prezzi e cataloghi, gestione degli ordini con clienti America Latina-Europa. Gestione logistica, rapporto spedizionieri, dogana, magazzino.
- Gestione scaduto di magazzino e acquisti materiali strumentali da capitalizzare
- Gestione certificazione ISO 14000- Certificazione Ambientale
- Elaborazione e aggiornamento procedure aziendali.
- Rapporti con Commercialista esterno, con Legali, con Notai per la gestione generale delle attività aziendali- societarie (costituzione società, modifica oggetto sociale, trasferimenti sede legale, cessione quote societarie, ecc..)

3 Funzione del Modello

3.1 Il Modello della STARMED s.r.l.

Lo scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volta a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante **l'individuazione delle aree di attività a rischio** e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della **STARMED s.r.l.** nelle "aree a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni da parte dell'azienda
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da parte della **STARMED s.r.l.** in quanto contrarie oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la **STARMED s.r.l.** intende attenersi nell'espletamento della propria attività aziendale;
- consentire alla **STARMED s.r.l.** grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la "mappa delle aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Alla presente Parte Generale sono altresì allegati i seguenti documenti:

- Codice etico;
- Codice sanzionatorio;
- Protocolli e flussi informativi standard;
- elenco dei reati.

La Parte Speciale è suddivisa:

- documento di natura descrittiva denominato “Mappatura e valutazione dei rischi”
- documento di natura generale denominato “Allegato alla mappatura e valutazione dei rischi”
- nel corso dell’implementazione del modello l’azienda valuterà l’opportunità di estrapolare documenti di natura specifica riguardanti singole categorie/famiglie di reato presupposto 231;

Nell’ambito delle Parti Speciali, si è provveduto ad indicare:

- le aree ritenute “a rischio reato” e le attività “sensibili”;
- le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell’ambito delle attività “sensibili”;
- i reati astrattamente perpetrabili;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- i compiti spettanti all’OdV al fine di ridurre il pericolo di commissione dei reati.

Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello di **STARMED s.r.l.** adottato ai sensi del Decreto.

3.2 Attività preparatoria del Modello

Il Modello della **STARMED s.r.l.** è stato predisposto attraverso la suddivisione dell’attività in tre fasi:

Fase 1 - analisi dei rischi

Analisi delle aree a rischio che possono causare eventi pregiudizievoli ai sensi del Decreto.

In particolare, l’analisi dei rischi viene condotta attraverso il seguente approccio metodologico:

- analisi della struttura societaria ed organizzativa della **STARMED s.r.l.**, attraverso lo studio della principale documentazione sociale, finalizzata a pervenire ad una conoscenza generale della **STARMED s.r.l.**;
- comprensione del modello di business della **STARMED s.r.l.**;
- analisi storica relativa ad eventuali casi già emersi nel passato con riferimento a precedenti penali, civili od amministrativi nei confronti della **STARMED s.r.l.** o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa rilevante;
- analisi dei rischi specifici che possono causare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto;

- studio e verifica delle procedure sulla qualità adottati dalla **STARMED s.r.l.**;
- analisi e rilevazione dei sistemi normativo – regolamentari e dei sistemi di controllo adottati dalla **STARMED s.r.l.** nelle aree considerate potenzialmente a rischio;

Lo svolgimento della fase in oggetto si è concretizzata anche attraverso l’attuazione di interviste ai “soggetti chiave” del sistema decisionale e di controllo.

Fase 2 – redazione della Gap Analysis

Con tale attività sono stati confrontati i sistemi di controllo esistenti nella **STARMED s.r.l.** a presidio delle aree a rischio individuate nella Fase 1 con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto al fine di individuare le modifiche necessarie per la preparazione del modello volto a prevenire i Reati Presupposto.

Fase 3 – definizione della Parte Generale del Modello

Definizione della Parte Generale del Modello idoneo alla prevenzione dei Reati e personalizzato alla specifica realtà aziendale della **STARMED s.r.l.**

La Parte Generale contiene una panoramica sui contenuti normativi del Decreto e sulle funzioni del Modello, l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza della **STARMED s.r.l.** (delle sue caratteristiche, delle funzioni, dei poteri e del sistema di *reporting*) e dell’impianto sanzionatorio predisposto per la violazione delle regole di condotta previste dallo stesso Modello.

Per la redazione del Modello si è tenuto conto, come già anticipato, delle linee guida redatte da parte delle organizzazioni rappresentative nonché della recente giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia in questione.

Fase 4 – predisposizione della Parte Speciale del Modello

Tale parte è finalizzata a definire i principi procedurali generali e specifici diretti a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Si sottolinea inoltre che l’introduzione di alcuni reati ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l’esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società **STARMED s.r.l.** intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

3.3 Approvazione del Modello e suo recepimento

E' stato demandato all'Assemblea dei soci della **STARMED s.r.l.** di provvedere, mediante apposita delibera, all'adozione di un proprio Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Società.

Nell'adottare il Modello, la **STARMED s.r.l.** ha proceduto contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

È rimesso alla **STARMED s.r.l.** di predisporre, adottare e aggiornare il Modello in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

In particolare è demandato alla **STARMED s.r.l.** anche su proposta dell'OdV, di integrare il presente Modello, integrando i Reati Presupposto così come previsti dalle normative di tempo in tempo vigenti.

È, inoltre, rimessa alla responsabilità della **STARMED s.r.l.** l'applicazione del Modello in relazione all'attività dalla stessa in concreto posta in essere.

A tal fine è attribuito all'OdV il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

4 L'Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello sia affidato ad un organismo dell'ente – è stato individuato, nell'ambito della **STARMED s.r.l.** un Organismo di Vigilanza costituito da n°3 membri effettivi,

L'OdV deve presentare i seguenti requisiti:

1. **Autonomia:** deve avere un'autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;
2. **Indipendenza** rispetto alla **STARMED s.r.l.**, deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere un organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;
3. **Professionalità:** deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua globalità. Deve disporre, come organo, delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli;

4. **Continuità di azione:** deve svolgere le funzioni assegnategli in via continuativa, seppure non in modo esclusivo;
5. **Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse:** non può essere nominato membro dell'OdV e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che:
 - sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
 - abbia relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i soci-proprietari, con l'Amministratore Unico,

Tuttavia, qualora un membro dell'OdV abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una delibera, dovrà darne comunicazione agli altri membri dell'Organismo, specificandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli altri membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.

L'Assemblea dei soci della **STARMED s.r.l.** nomina i membri effettivi e supplenti che restano in carica per tre anni.

E' facoltà dell'OdV farsi coadiuvare, nelle sue funzioni di controllo, da soggetti esterni che svolgano professionalmente attività di *audit* e certificazione.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organismo di Vigilanza e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i membri.

4.2 Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV

L'OdV si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'amministratore unico.

Le sedute dell'OdV saranno tenute nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro dell'Organismo (per mezzo di posta ordinaria od elettronica, telegramma, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta stessa ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'OdV potranno essere tenute anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

4.3 Funzioni e poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza della **STARMED s.r.l.** è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 4.5) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse (v. successivo paragrafo 4.5) o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di un reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di Reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

4.4 Funzioni dell'OdV: autonomia nei confronti degli organi societari

L'OdV della **STARMED s.r.l.** è organo autonomo rispetto agli organi societari ed esente da vincoli di subordinazione gerarchica.

Ha, tuttavia, come referenti aziendali, su base continuativa, l'Amministratore Unico della **STARMED s.r.l.** e, su base periodica, l'Assemblea.

L'OdV della **STARMED s.r.l.** potrà esser chiamato a riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Del pari, qualora dal rapporto dell'OdV si individuasse un possibile conflitto di interessi con uno dei membri dell'Organismo stesso, uno qualunque dei membri potrà chiedere l'astensione dalle decisioni del soggetto coinvolto e l'intervento di un membro supplente.

4.5 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'OdV della **STARMED s.r.l.** deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti destinatari del Modello in merito a qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni del Modello stesso.

In particolare, devono segnalare le notizie relative alla commissione o alla possibile commissione dei reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi contenuti nel Modello.

In ogni caso, devono essere comunicate all'OdV le informazioni:

- a) che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello quali, a titolo meramente esemplificativo:

- eventuali offerte o richieste di denaro di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la **STARMED s.r.l.** e/o suoi esponenti aziendali e/o dipendenti;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
 - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
 - anomalie di spese emersi dalle richieste di autorizzazione;
 - eventuali omissioni o trascuratezze nella tenuta della contabilità su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione messi a disposizione della **STARMED s.r.l.** sia ogni altra situazione di pericolo connessa alla sicurezza sul lavoro.
- b) Le informazioni attinenti i compiti dell'OdV e che possono assumere rilevanza all'espletamento delle sue funzioni, quali, ad esempio:
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi della **STARMED s.r.l.**
 - i rapporti preparati dalle varie funzioni in merito a quelle attività che sono ritenute o che possono ritenersi attinenti ad aree a rischio della **STARMED s.r.l.** il bilancio annuale, corredato dalla nota integrativa e la situazione patrimoniale;

I soggetti che intendono effettuare le segnalazioni sono tutelati secondo quanto previsto della Legge n. 179 del 30/11/2017 sul Whistleblowing:

La **STARMED s.r.l.** stabilisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si precisa inoltre che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5 Selezione e formazione

5.1 Selezione del personale

La scelta e la gestione del personale e dei collaboratori esterni (consulenti, partner, fornitori, ecc.) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza in ossequio alle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

5.2 Attività di formazione

I principi e i contenuti del Decreto e del Modello sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione.

Dipendenti e componenti degli organi sociali.

Ogni dipendente è tenuto a:

- I. acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- II. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- III. contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la **STARMED s.r.l.** promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Documento descrittivo del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della **STARMED s.r.l.** sulle attività e sulle procedure aziendali).

Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa obbligatoria.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali della **STARMED s.r.l.** saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la **STARMED s.r.l.** rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la **STARMED s.r.l.** senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, procacciatori d'affari ed altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi la **STARMED s.r.l.** copia del Codice Etico.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso connessi (ad es. diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del contratto).

La **STARMED s.r.l.** tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una **parte generale** avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (Decreto 231/2001, reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo;
- una **parte speciale** avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati (singoli per gli apicali e di gruppo per i sottoposti) oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- divulgazione di materiale informativo riguardante le novità nella materia;

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

Si ribadisce che la partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

L'OdV, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

6 Il codice etico di Starmed s.r.l

Come disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione di un Codice Etico rilevante ai fini di prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice di condotta aziendale (o Codice Etico) è uno strumento adottato in via autonoma da **STARMED s.r.l.** come espressione dei principi di "deontologia professionale" che la Società stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

La Società, ha infatti avvertito l'esigenza di addivenire ad una esaustiva e chiara formalizzazione dei principi cui riconosce valore etico positivo, primario ed assoluto.

Il Codice di condotta aziendale di **STARMED s.r.l.** indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari. Si rimanda al documento "Codice Etico" nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

7 Il codice sanzionatorio di Starmed s.r.l.

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

STARMED s.r.l. ha quindi adottato un sistema disciplinare (o codice sanzionatorio) precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure del Modello, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di

direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di **STARMED s.r.l.**

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Si precisa che ai sensi del novellato art. 6 D.lgs 231/2001 il sistema disciplinare prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Per la relativa completa disciplina si rimanda al documento "Codice Sanzionatorio" nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.